

**Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022) –
Testo storico**

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28
NOVEMBRE 2014, N. 37 “ISTITUZIONE DELL'AGENZIA
VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28
novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario”.**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, come modificata dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, dopo le parole: “*agricolo, agroalimentare, forestale*” è inserita la seguente: “, *zootecnico*”.

2. Alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, aggiunta dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, le parole: “*dei prodotti agroalimentari*” sono soppresse.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.